



Sent. n. 37 /2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Cinthia PINOTTI	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere
Dott. Ilaria Annamaria CHESTA	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **20077** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale

contro

M. R. (C.F. Omissis), nato a Torino, il Omissis, e residente in Omissis, Omissis, attualmente detenuto presso la Casa circondariale "*Lorusso e Cutugno*", in Omissis, Omissis.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 gennaio 2017, il relatore Primo Referendario Ilaria Annamaria Chesta, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale Dott. Giancarlo Astegiano. Non costituita la parte convenuta.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa.

Rilevato in

Fatto

Con atto di citazione depositato presso la Segreteria della Sezione in data 30 agosto 2016 la Procura regionale ha evocato in giudizio il signor R. M., all'epoca dei fatti medico pneumologo presso l'Ospedale S. Giovanni Bosco, appartenente all'Azienda sanitaria locale n. 2 di Torino, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore della stessa Azienda, nell'importo di euro 13.000,00, e in favore della Regione Piemonte, nell'importo di euro 63.512,46, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, in relazione ad un contestato danno patrimoniale, determinato in capo alle predette amministrazioni in conseguenza del risarcimento dei danni dalle medesime riconosciuto a due pazienti del convenuto (L. P. ed E. C.) e a due parenti di altre pazienti (V. F. e I. B.), per comportamenti gravemente illeciti tenuti dal M. A fondamento dell'azione è posto il diritto di rivalsa dell'Azienda sanitaria locale e della Regione per quanto corrisposto a titolo di risarcimento del danno alle due sopra nominate vittime di fatti di violenza sessuale continuata compiuti dal sunnominato medico nonché a titolo di risarcimento del danno biologico e di spese legali a favore di due parenti di altre vittime che avevano assistito a fatti di violenza sessuale analoghi, subiti da loro congiunte; fatti accertati con sentenze del Tribunale di Torino, Sez. V Penale, del 24 settembre 2012 n. 2997 e Sez. I Penale n. 196 del 19.3.2015 all'esito delle quali l'attuale convenuto è

stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 *bis* c. I e II c.p..

Nell'ambito delle predette pronunce emergeva come il convenuto avesse reiteratamente approfittato della condizione di particolare vulnerabilità di una serie di pazienti sottoposti a cura, tra le quali, per quanto qui interessa, le sigg.re D. A. (fidanzata di I. B.), C. F. (figlia di V.F.) e delle signore L. P. ed E. C..

Le vittime venivano sottoposte ad accertamenti invasivi e dolorosi pertinenti la sfera ginecologica che le stesse avvertivano come offensivi della loro dignità. In sintesi il M., adducendo la necessità di ricercare le cause della diagnosticata infiammazione di alcuni linfonodi o l'estensione di certe malattie polmonari ad altri organi, aveva eseguito l'esplorazione vaginale o addirittura quella rettale.

Nel dettaglio, con la sentenza del Tribunale di Torino n. 2997/2012 (che risulta confermata, salvo modifica in punto pena, dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 26.11.2013 e passata in giudicato il 3.12.2014) il M. veniva condannato per il reato di violenza sessuale continuata (artt. 609 *bis*, 609 *ter*, 81 c.p.) in relazione alla posizione di una serie di pazienti, tra le quali, per quanto qui rileva, D. A. e C. F., alla pena di dodici anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed al pagamento, oltre che delle spese processuali in solido con il responsabile civile A.S.L. TO2, di

somme a favore delle parti offese costituite parti civili, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, con rimessione delle parti innanzi al giudice civile per la liquidazione definitiva. Con la sentenza del Tribunale di Torino, I Sez. penale, n. 196 del 19.3.2015 lo stesso veniva condannato per i medesimi reati anche in relazione alle posizioni delle pazienti L. P. ed E. C. con ricomputo della pena, per unificazione del vincolo della continuazione rispetto ai reati già accertati, a dodici anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento in solido con il responsabile civile costituito, ASL 2 di Torino, del risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede oltre al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva liquidata in euro 25.000 a favore della signora P. e di euro 15.000 in favore della signora C. oltre al pagamento delle spese legali nell'importo di euro 4.377,36.

Nell'atto introduttivo del presente giudizio l'Ufficio requirente ha dato conto che per i fatti sopra indicati la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei conti, con sentenza 15 ottobre 2014, n. 122, ha già condannato il dott. R. M., al risarcimento del danno (quantificato in euro 154.096,38, di cui euro 143.596,38 in favore della Regione Piemonte ed euro 10.500,00 in favore dell'A.S.L. TO2, oltre rivalutazione, interessi e spese) quale rimborso di quanto risarcito a sette pazienti, come detto vittime di fatti di violenza

sessuale continuata compiuti dal sunnominato ed accertati con la sentenza sopra richiamata.

Gli esborsi sostenuti dalla Regione Piemonte e dalla A.S.L. TO2 in relazione alle condotte del M. non sarebbero peraltro esauriti con i risarcimenti indicati sopra.

La Procura invoca infatti nel presente giudizio l'ulteriore condanna del convenuto in relazione ai risarcimenti riconosciuti dall'ASL alle posizioni dei signori V. F. – madre della paziente F.C. – e I. B. – fidanzato di A. D. – che avevano assistito alle visite dei congiunti e si erano costituiti parte civile nel processo penale, rivendicando i danni subiti dall'aver assistito alle molestie patite – rispettivamente – dalla figlia e dalla fidanzata. Secondo la ricostruzione attorea, in relazione alla posizione di entrambi, la sentenza resa dal Tribunale di Torino, Sez. penale n. 2997 del 2012, aveva stabilito la rifusione delle spese legali sostenute e la liquidazione del danno subito dinanzi al Giudice civile; a seguito dei contatti tenuti tra le parti, la causa era stata definita in via transattiva conducendo al definitivo risarcimento di euro 13.717,55 alla sig.ra F. e di euro 18.417,55 al sig. B..

In base alla prospettazione accusatoria il dott. M. dovrebbe quindi rispondere di tali rimborsi, a cui si dovrebbero aggiungere quelli individuati con nota pervenuta in data 22 aprile 2015 dall'A.S.L. TO2 in relazione all'ulteriore sentenza sopra richiamata 19 marzo 2015 del Tribunale di Torino, Sez.

I penale, sempre resa nei confronti dell'attuale convenuto M. per la condanna a favore delle parti civili costituite L. P. ed E. C..

Secondo la prospettazione accusatoria il comportamento tenuto dal dott. R. M., in relazione alle situazioni di danno sopra descritte, avrebbe arrecato alle Amministrazioni dell'ASL To 2 e alla Regione Piemonte un danno patrimoniale diretto pari, quantomeno, ad euro 76.512,46

(Il totale risulterebbe dal prospetto che segue:

<i>PARTE CIVILE</i>	<i>RISARCIMENTO</i>	<i>NOTE</i>
<i>F.</i>	<i>€ 13.717,55</i>	<i>comprese spese legali</i>
<i>B.</i>	<i>€ 18.417,55</i>	<i>comprese spese legali</i>
<i>P.</i>	<i>€ 25.000,00</i>	<i>-</i>
<i>C.</i>	<i>€ 15.000,00</i>	<i>-</i>
<i>P.-C.</i>	<i>€ 4.377,36</i>	<i>spese legali</i>
<i>Totale</i>	<i>€ 76.512,46)</i>	

Il danno sarebbe da ripartire per euro 13.000,00 all'Azienda Sanitaria Locale TO2 di Torino e per euro 63.512,46 alla Regione Piemonte.

Al termine dell'attività istruttoria, con atto regolarmente notificato in data 13 aprile 2016, R. M. è stato quindi invitato dalla Procura contabile a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti ed altresì costituito in mora per il pagamento della somma complessiva di euro 76.512,46.

Nel termine assegnato R. M. non ha fornito alcun chiarimento

e non ha domandato di essere sentito personalmente. L'ufficio requirente non ha pertanto ritenuto superate le ragioni poste a fondamento dell'invito a dedurre, radicando il presente giudizio con il deposito dell'atto di citazione.

In relazione a tale danno, secondo l'Ufficio requirente, andrebbe quindi riconosciuta la responsabilità amministrativa a titolo doloso in capo al dott. R. M. che dovrebbe quindi essere condannato per i medesimi importi sopra richiamati.

All'udienza in data 19 gennaio 2017 il Pubblico Ministero ha richiamato l'atto di citazione, chiedendo la dichiarazione di contumacia del convenuto.

Il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione ponendo in discussione la causa.

Rilevato in

DIRITTO

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, che, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione (avvenuta a mani proprie nella Casa Circondariale di detenzione), non risulta essersi costituito nel presente giudizio.

Il Collegio reputa di richiamare integralmente e fare proprie le motivazioni poste a fondamento del precedente della Sezione n. 122 in data 15 ottobre 2014, intervenuto su fatti connessi a quelli per cui è causa.

Come evidenziato nel precedente indicato, elemento presupposto della responsabilità per danno indiretto è

l'esistenza di un obbligo giuridico della P.A. di risarcire il danno cagionato al terzo da un proprio dipendente, obbligo che può discendere o da una determinazione della stessa amministrazione, come nel caso della transazione, o dall'autorità di una sentenza (cfr. Sez. II App. n. 28/2014).

E' noto infatti che la responsabilità indiretta consegue a condotte illecite che, laddove cagionino danno erariale consistente nel pagamento risarcitorio, vengono sottoposte all'autonomo sindacato del giudice contabile, ai fini dell'accertamento dei profili connessi alla sussistenza della responsabilità amministrativa: su tali basi la condotta posta in essere in violazione dei doveri di servizio assume rilievo ai fini dell'integrazione dei presupposti dell'illecito contabile per la diminuzione patrimoniale che discende da un risarcimento disposto dall'ente pubblico in conseguenza di una lite giudiziaria o dell'esposizione alla stessa.

Ha chiarito la giurisprudenza contabile sul punto che *"La possibilità che il danno già prodottosi possa venir meno per effetto di un esito diverso della statuizione civile in un successivo grado di giudizio non esclude che il pagamento eseguito sulla base del titolo giudiziario provvisoriamente esecutivo assuma i caratteri del danno con la conseguente possibilità di azionare il rimedio della responsabilità indiretta"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 122 in data 15 ottobre 2014; Corte dei conti, Sez. I app. n. 402/2014).

Pertanto, il presupposto dell'obbligo di rivalsa e, dunque, dell'instaurazione del giudizio di responsabilità amministrativa da danno indiretto, va individuato nell'avvenuto risarcimento del terzo (integrante l'incisione concreta delle pubbliche risorse) senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, il carattere definitivo o meno della decurtazione prodottasi a carico dell'erario (cfr. Corte dei conti, Sez. I app. n. 43/2014).

Nella specie, l'obbligo giuridico per l'Azienda sanitaria di risarcire il danno del terzo con la diminuzione patrimoniale conseguente è sorto dalle statuizioni civili delle pronunce penali richiamate nella narrativa in fatto (quantomeno, come si dirà, con riguardo alla posizione di P., C. e B.).

Su tali basi il Collegio ravvisa in capo al convenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa azionata dalla Procura, nei limiti di seguito indicati.

Emerge *ex tabulas* che il R. G. M. ha in effetti posto in essere la condotta contestata svolgendo la professione medica in servizio presso l'Ospedale S. Giovanni Bosco di Omissis. Non è revocabile in dubbio, pertanto, la sussistenza del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria di appartenenza del medico.

L'illiceità della condotta del nominato è stata affermata dalle pronunce del giudice penale richiamate nella narrativa in fatto e versate agli atti del giudizio rispetto alle quali il Collegio non rinviene motivo di discostarsi ai fini amministrativo-contabili.

Come evidenziato dalla Procura contabile, la prova dei fatti costitutivi degli illeciti deriva principalmente dalle sentenze penali, che, con ampia ed esaustiva motivazione, hanno ricostruito le conseguenze dannose ritratte dalle pazienti (e, per quanto rileva in questa sede, a diverso titolo, dai congiunti che vi hanno assistito), che, rivoltesi al servizio sanitario per prestazioni di cura, sono state vittime delle plurime condotte illecite perpetrate dal convenuto, con abuso della propria qualità di medico dell'A.S.L., direttamente a danno della loro persona e della loro sfera sessuale, così come ricordato in precedenza.

Le conclusioni del Tribunale sulla penale responsabilità dell'imputato sono coerenti con le deposizioni delle singole parti offese e delle persone che avevano a relazionarsi con le medesime e con le descrizioni delle visite effettuate dal prevenuto, così come riportate in modo analitico, per ogni parte offesa, dalle sentenze in discorso.

Con particolare riguardo alle pazienti P. e C. la sentenza sopra richiamata della I[^] Sezione Penale del Tribunale di Torino, in data 19 marzo 2015, dà in primo luogo conto della *"genesì del processo, sia al fine di sottolineare l'analogia dei fatti di causa con quelli in relazione ai quali l'imputato è stato dichiarato responsabile in esito al procedimento sopra indicato (n.d.r. sent. n. 2997/2012), sia al fine di valorizzare un elemento di riscontro della attendibilità di P. L. e C. E..."* (pag. 8 sent.).

Il Tribunale, riferendosi altresì alla consulenza medico-legale resa nel precedente processo sugli obblighi deontologici dei medici e sul tipo di discrezionalità loro accordata nell'interesse esclusivo del paziente, rilevava l'incongruità della condotta del R. M. consistita nell'ingerirsi in specialità diverse dalla propria quando non si opera in condizioni di emergenza, in un contesto organizzato come quello di un grande ospedale cittadino, specie quando il paziente non lo richiede, essendosi rivolto ad uno specialista per un ben preciso problema di salute (cfr. pag. 63 sent. n. 2997/2012 e pag. 17 sentenza n. 196 del 19.3.2015); risulta quindi che le modalità operative del R. M. fossero del tutto prive di valenza scientifica e *"non assurgevano al rango di visite mediche tout court"* (pag. 64). La visita pneumologica, in sostanza, veniva estesa all'area genitale senza ragione o spiegazione scientifica alcuna.

La sentenza n. 196 del 19.3.2015 del Tribunale di Torino chiarisce che *"Se delle ispezioni vaginali e anali effettuate dall'imputato sulla persona di P. L. nel corso delle visite del 2.7.2009 e il 22.9.2009 si ha conferma dallo stesso imputato, in ragione del contenuto dei referti dal medesimo redatti in esito a tali visite, con riguardo a quelle che hanno interessato la persona di C. E. se ne ha conferma diretta dalle dichiarazioni di P. L., avendovi assistito personalmente, e indirettamente dalle disposizioni delle sue coinquiline..."* (sent. pag. 13).

Prosegue il Giudice penale evidenziando che *“or dunque, assodato che le visite mediche cui si sottoposero P. L. e C. E. il 2.7.2009, 18.9.2009 e 22.9.2009 si svolsero con le modalità sopra descritte...dal che può affermarsi che gli atti compiuti dall'imputato sulla persona di P. L. e C. E. erano...invasivi della sfera sessuale delle due donne, essendosi concretizzati in un contatto – rapporto corpore corpori- con zone ritenute dalla scienza medica, psicologica e antroposociologica erogene. Con il che può dirsi provato il compimento da parte del medesimo di atti sessuali secondo la nozione di cui all'art. 609 bis c.p., quali atti diretti verso zone erogene concretamente idonei a compromettere la libera autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale ...”* (pag. 17 sent.).

Quanto alla posizione del signor I.B. in relazione al caso della paziente D., fidanzata del medesimo, la sentenza n. 2997/2012 del Tribunale di Torino osserva che: *“ciò nonostante, al fidanzato B., il prevenuto, che aveva avuto modo di vedere non solo l'imbarazzo della donna, non preparata ad un simile accertamento, ma anche il dolore fisico che le provocava, giustificava la “necessità” di queste manovre facendo ricorso al timore che, in considerazione dell'area geografica di appartenenza, la giovane potesse portare le conseguenze delle radiazioni scatenatesi a seguito dell'incidente nucleare di Cernobyl”*. Questo caso, ad avviso del giudice penale, era paradigmatico, poiché *“la D. soffriva in realtà di una forma di*

tubercolosi in atto già infettiva, tanto che, quando si recava all'ospedale Amedeo di Savoia, i sanitari ordinavano subito il ricovero e le consentivano di rientrare a casa per gli incombenti necessari, indossando una mascherina per evitare il contagio alle persone con cui veniva in contatto. L'imputato, invece, evidentemente distratto da altri intenti, trascurava approfondimenti doverosi ed urgenti in campo pneumologico, sottovalutando i sintomi che avrebbero dovuto, quelli sì, destare preoccupazione. Quando poi si volesse sostenere, come faceva il prevenuto, che l'area geografica di appartenenza lo aveva allarmato ... davvero non si comprende perché egli non abbia esteso l'approfondimento, prima che all'area vaginale e rettale, alla tiroide ... visto che l'incidente nucleare in esame provocava un aumento per lo più di "quel" tipo di neoplasie, come lo stesso R. M., infine, diceva nel suo esame" (pag. 65 e s.).

Quanto al caso di C. F. (alla cui visite ha assistito la madre V. F.) la stessa pronuncia n. 2997/2012 evidenzia che "...Dopo la prima visita in cui il medico accertava una lieve patologia polmonare e consigliava una terapia, le visite successive, registrata la regressione della sintomatologia polmonare, a detta della P.C., della madre e dello stesso imputato, si incentravano esclusivamente sull'apparato gastrointestinale con visite vaginali e rettali. In questo caso appare, altresì, l'intento non minimamente scientifico delle sue manovre: per

quale motivo doveva trattenere a sé per una specialità di cui non era esperto, tra l'altro in regime intramoenia, una paziente, a detta sua a rischio di peritonite?" (pag. 66 sent.).

Alla luce delle risultanze descritte e delle evidenze documentali in atti, con riguardo all'accertamento della contestata illiceità della condotta del R. M. non sussistono ragioni per discostarsi dalle risultanze emerse in sede penale.

Del resto il M., invitato dalla Procura regionale a dedurre in ordine alla commissione ed alla consistenza lesiva dei fatti contestati, non ha prodotto alcunché, né svolto alcuna attività difensiva volta a contrastare la domanda di rivalsa.

Lo stesso non si è nemmeno costituito nel presente giudizio, non consentendo alla Corte di valutare eventuali elementi probatori a suo favore.

Allo stato degli atti, possono pertanto ritenersi provate, anche in questa sede, le condotte illecite addebitate al convenuto.

In piena coerenza con la prospettazione accusatoria non v'è dubbio che il comportamento del medico, il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, compie atti di violenza sessuale nei confronti delle pazienti, non offra margini di apprezzamento in termini di scusabilità delle evidenti deviazioni dai limiti correlati alla natura della prestazione diagnostica o terapeutica, tenuto altresì conto dell'innegabile situazione di debolezza, se non di prostrazione, delle persone sottoposte a cura, specie se, come è accaduto, per ipotesi di patologie neoplastiche o tumorali.

Date le riferite circostanze e le norme penali violate, è evidente che le condotte per cui è causa sono state caratterizzate dal dolo.

Ne può porsi in dubbio l'esistenza di un nesso di causalità tra tale danno e il comportamento del convenuto, essendo il primo immediatamente conseguente alla condotta antigiuridica di quest'ultimo.

Trattandosi, come sopra chiarito, di ipotesi di danno indiretto, ai fini della quantificazione del danno risarcibile va accertata altresì la sussistenza dell'obbligo di procedere al risarcimento da parte delle amministrazioni danneggiate; vanno pertanto altresì verificate le statuizioni civili delle richiamate sentenze penali.

Nulla questio si pone in relazione alla posizione delle pazienti P. e C., rispetto alle quali la sentenza del Tribunale di Torino n. 196 in data 19.3.2015, è inequivocabile nell'affermare la responsabilità dell'ASL To 2, *"citata a giudizio in qualità di responsabile civile per essere dichiarata tenuta ai sensi dell'art. 2049 c.c., e per l'effetto condannata, a rifondere in solido con l'imputato i danni sofferti e le spese processuali sostenute dalle predette parti civili"* (pag. 26 sent.): nel dispositivo della sentenza si dispone espressamente il pagamento, in solido anche a carico dell'ASL To2, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva della somma di *"euro 25.000 in*

favore di P. L. ed euro 15.000 in favore di C. E..." oltre alle spese legali.

Con riguardo alla posizione del signor I. B. la sentenza del Tribunale di Torino ha disposto la condanna in solido con il R. M. dell'ASL To 2 al risarcimento del danno subito nonché delle spese legali, dal che il fondamento della transazione successivamente stipulata con l'Azienda sanitaria per la rifusione delle stesse.

Va invece distinta la posizione della V. F. rispetto alla quale la sentenza n. 2997/2012 ha espressamente escluso la responsabilità solidale dell'ASL To2 nella rifusione del danno subito e delle spese legali, ponendola in via esclusiva in capo al R. M.: in tal senso la pronuncia chiarisce che quando *"l'agente decampi del tutto dall'ambito del rapporto con il committente, viene meno la responsabilità civile del committente...proprio perché, non essendovi alcun rapporto di immedesimazione organica, la sfera della responsabilità civile per fatto illecito del dipendente non può estendersi oltre l'ambito tipico e proprio di operatività di quest'ultimo. Pertanto, per le PP.CC....F. V., il responsabile civile non può essere chiamato a rispondere"* (pag. 72 sent.). Considerato il vincolo posto dalla predetta statuizione in relazione alla posizione dell'ASL To2 non poteva farsi discendere dalla stessa pronuncia l'obbligo in capo a quest'ultima di rifusione del danno a favore della F.; elemento sulla cui base risulta invece fondato l'atto

transattivo concluso dall'amministrazione (come evincibile dalla scheda versata in atti al doc. 2).

In conclusione, il Collegio considera conseguentemente provata l'esistenza delle condizioni necessarie per la configurabilità della responsabilità amministrativa (da danno indiretto) del convenuto R. M., nei limiti sopra indicati, che va pertanto condannato a rifondere agli enti danneggiati - Azienda sanitaria locale n. 2 di Torino (A.S.L. TO2) e Regione Piemonte per la parte di rispettiva competenza - la complessiva somma pagata a favore di L. P., E. C. e di I. B. per l'importo di euro 62.794,91.

Con riguardo al danno subito dall'amministrazione regionale in relazione agli esborsi sostenuti per rifondere i terzi danneggiati dall'attività del M. vengono in rilievo, a supporto della prospettazione accusatoria, i documenti comprovanti l'attivazione del programma assicurativo della Regione Piemonte per i rischi sanitari delle Aziende Sanitarie Regionali richiamato nella nota dell'ASL TO 2 16 luglio 2015 prot. 44970 (doc. 6 Procura).

Tale somma andrà rivalutata dalla data dei singoli esborsi alla data di pubblicazione della presente sentenza, dalla quale matureranno gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

R. M. al risarcimento del danno quantificato in euro 62.794,91 (*sessantaduemilasettecento-novantaquattro/91*), di cui euro 11.500,00 (*undicimilacinquecento/00*) in favore dell'Azienda Sanitaria Locale TO2 di Torino ed euro 51.294,91 (*cinquantunomiladuecentonovantaquattro/91*) in favore della Regione Piemonte oltre rivalutazione sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e interessi legali da tale data sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 278,25 (*duecentosettantotto/25*).

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19 gennaio 2017.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice estensore

(F.to Dott. Ilaria Annamaria CHESTA)

Il Presidente

(F.to Dott.ssa Cinthia PINOTTI)

Depositata in Segreteria il **28 Aprile 2017**

Il Direttore della Segreteria

(F.to Antonio CINQUE)

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

(F.to Dott.ssa Cinthia PINOTTI)

In esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, **28 Aprile 2017**

Il Direttore della Segreteria

(F.to Antonio Cinque)

